

**DELIBERA N° 79 del 23/05/2016**

**Oggetto: Definizione della controversia tra XXX / FASTWEB XXX**

L'anno 2016 il giorno 23 del mese di maggio presso la propria sede, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche regolarmente convocato:

		Presenti	Assenti
Pietro Colonnella	Presidente	X	
Francesco Capozza	Vice Presidente		X
Domenico Campogiani	Componente	X	
Vittorio Vecchini	Componente	X	
Dante Merlonghi	Componente		X
Laura Tosti Guerra	Componente		X

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il Presidente del CO.RE.COM. Pietro Colonnella che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario del CO.RE.COM. Angela Ruocco e il Responsabile del procedimento Sabrina Strazzi.

La deliberazione in oggetto è approvata unanimità dei presenti

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA**  
**XXX/ FASTWEB SPA**  
**GU14 n. 70/2014**

**IL CORECOM DELLA REGIONE MARCHE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’ “*Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio Regionale delle Marche e il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche in data 19/06/2013 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*” di seguito “Regolamento indennizzi”;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTA la delibera n. 31/11/CIR, recante “*Disposizioni inerenti il divieto di Retention e la gestione del ripensamento del cliente nelle procedure per il trasferimento del cliente nelle procedure per il trasferimento delle utenze di rete fissa*”;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)*”;

VISTA l’istanza prot. n. 3487 del 28 agosto 2014 con cui il Sig. XXX chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche (di seguito, per brevità, Corecom) per la definizione della controversia in essere con la Fastweb XXX (di seguito, per brevità, Fastweb) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;

VISTO la nota prot. n. 4742 del 10 novembre 2014 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi degli artt. 15 e 16 del su menzionato Regolamento, l'avvio del procedimento e la convocazione per l'udienza di discussione del 18 dicembre 2014;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

ESAMINATO il relativo verbale di udienza chiuso senza l'accordo delle parti (art. 16, commi 5 e 6, dell' All. A alla delibera n. 173/07/CONS);

UDITA la proposta di decisione del responsabile del procedimento

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

### **1. La posizione dell’istante**

L’istante ha lamentato la mancata lavorazione del recesso della richiesta di portabilità della linea fissa e della linea ADSL da parte dell'operatore Fastweb. In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, nella memoria integrativa e nel corso dell’audizione, l’istante ha dichiarato quanto segue:

- a. in data 01-10-2013 l'istante chiedeva portabilità dell'utenza n. 0734-217XXX e ADSL dall'operatore Fastweb verso l'operatore Vodafone, ma nei dieci giorni previsti da contratto esercitava diritto di recesso con richiesta di ripristino delle condizioni precedenti alla portabilità;
- b. in data 04.10.2013 Fastweb attivava arbitrariamente una nuova linea fissa (0734-440XXX), in relazione al cod. cliente 4736XXX, peraltro mai funzionante fino all'udienza di conciliazione del 29.05.2014;
- c. in data 15.10.2013 veniva comunicato alla Fastweb, a mezzo fax, il codice di migrazione rilasciato da Vodafone al fine di ripristinare l'utenza 0734-217XXX con il primo operatore;

- d. Fastweb a seguire non dava nessun riscontro alla richiesta scritta dell'utente e alla disponibilità di Vodafone di ripristinare l'utenza sopraindicata; anzi in pendenza di numerosi reclami procedeva più volte alla sospensione dei servizi;
- e. per i disservizi subiti l'istante procedeva ad inoltrare l'istanza di conciliazione presso il Corecom che all'udienza del 29.05.2014 dava atto dell'insussistenza dei presupposti per il raggiungimento di un accordo conciliativo;

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto quanto segue:

- i. indennizzo per il mancato ripristino ed utilizzo della linea n. 0734-217XXX come previsto dalle delibera Agcom ;
- ii. l'indennizzo per mancato riscontro alla comunicazione del 15-10-2013;
- iii. l'indennizzo per sospensione del servizio in pendenza di reclami;
- iv. l'indennizzo per la perdita del numero telefonico 0734-217XXX;
- v. l'indennizzo per l'attivazione di servizio mai richiesto relativo al nuovo numero utenza attivato 0734-440XXX su contratto già in essere con formulazione e variazione di nuove condizioni contrattuali mai sottoscritte.

## **2. La posizione dell'operatore**

Fastweb con memoria, depositata nei termini previsti nell'avvio della procedura, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'istanza e nel merito ha chiesto il rigetto dell'istanza di definizione perché infondata.

In particolare, in via preliminare, ha eccepito ai sensi dell'art. 19, comma 4, delibera n. 173/07/CONS, l'inammissibilità della richiesta nella parte in cui i fatti e le richieste ivi formulate non siano coincidenti con quelli oggetto dell'istanza di conciliazione. Ha chiesto l'inammissibilità delle doglianze attinenti la circostanza secondo cui *“in pendenza di numerosi reclami poi Fastweb procedeva più volte alla sospensione del servizio...”*. Dovranno, inoltre, essere rigettate le domande tese ad ottenere l'indennizzo *“per mancato riscontro alla comunicazione del 15.10.2013, per la perdita della numerazione e per l'attivazione di servizio mai richiesto relativo al nuovo numero 0734-440XXX”*, in quanto non oggetto del tentativo di conciliazione.

Nel merito rappresentava, a difesa del suo operato, quanto segue:

- a. il Sig. XXX, in data 4.10.2012, ha aderito ad una proposta di abbonamento Fastweb riservata ai clienti residenziali;
- b. in data 26.09.2013 Vodafone ha chiesto a Fastweb la Number Portability Pura (NPP) dell'utenza telefonica dell'istante n. 0734-217XXX. La richiesta è stata

espletata in data 08.10.2013 e, dunque, a far data dall' 8.10.2013 il numero telefonico è stato acquisito da Vodafone;

c. la richiesta del Sig. XXX di voler mantenere il numero con Fastweb è del 15.10.2013 e, dunque, successiva all'ormai avvenuto espletamento della NPP da parte di Vodafone;

d. la Fastweb il 17.10.2013 comunicava all'istante che per poter effettuare la NPP da Vodafone a Fastweb sarebbe stato necessario il codice segreto di Vodafone;

e. il suddetto codice segreto è stato fornito dall'istante al servizio clienti Fastweb in data 4.04.2014 e in data 10.04.2014 Fastweb ha inviato a Vodafone l'ordine di NPP del numero 0734-217XXX che, però, è stato annullato con causale : *“Directory Number non attivo”*;

f. detta causale di scarto evidenzia che Vodafone aveva disattivato il numero e, dal momento che non è stato possibile effettuare la NPP su un numero non più attivo, non è stato possibile effettuare ulteriori richieste di NPP;

g. sull'attivazione di nuovo numero la Fastweb ha precisato che la NPP si riferisce a tutti i casi di passaggio della sola numerazione del cliente finale senza la contestuale migrazione del servizio di accesso intermedio;

h. pertanto, dal momento che la scrivente non ha ricevuto comunicazione di recesso da parte del cliente, il contratto è rimasto in essere in quanto è comunque rimasto attivo l'accesso intermedio cui, necessariamente, si è dovuta associare una nuova numerazione e cioè lo 0734-440XXX in sostituzione di quella originaria;

g. sarebbe stato onere di Vodafone informare il suo nuovo cliente di aver avviato una procedura di NPP (e non di migrazione) del numero rappresentandogli, altresì, che per la cessazione del contratto con Fastweb era necessaria una apposita comunicazione di recesso a mezzo lettera raccomandata a/r come contrattualmente previsto;

i. per le suddette motivazioni la Fastweb ha proceduto, in data 17.10.2013 ad informare l'istante anche della rimodulazione dell'offerta commerciale con contestuale variazione del numero telefonico,

l. infine, nessuna segnalazione di disservizi è mai pervenuta a Fastweb e che questi, ove provati, non potranno essere imputati a Fastweb in quanto l'utenza telefonica n. 0734- 217XXX è rimasta sempre nella rete di Vodafone.

### **3 Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

#### A. Sul rito.

E' principio ormai consolidato che *“Ai fini dell'ammissibilità delle domande in sede di definizione è sufficiente accertare che l'oggetto della richiesta di definizione sia lo stesso già sottoposto al tentativo di conciliazione, nel senso che non si richiede che le istanze siano identiche ma che la questione in discussione sia la medesima. Deve peraltro farsi applicazione del criterio di ragionevolezza, per mitigare eccessivi rigorismi formali e limitare il ricorso alle pronunce di inammissibilità. Tuttavia, non si deve in ogni caso consentire l'ampliamento della controversia a questioni ulteriori ed aggiuntive, al fine di non aggirare il principio di obbligatorietà della fase conciliativa”* (cfr., Corecom Calabria, Delibera n. 15/11; Corecom Umbria, Delibera n. 4/11; Corecom Emilia-Romagna, Delibera n. 1/12; Corecom Emilia-Romagna, Delibera n. 46/11; Corecom Lazio, Delibera n. 27/11; Corecom Lazio, Delibera n. 68/11).

Ne consegue che *“Deve essere dichiarata inammissibile la domanda sollevata per la prima volta in sede di definizione della controversia, costituendo ius novorum non sottoposto al tentativo di conciliazione”* (cfr., Corecom Calabria, Delibera n. 21/11).

A tal fine, come più volte precisato dalla Suprema Corte *“Si ha domanda nuova quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e in particolare su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo”* (cfr. Cass., sentenza n. 18513/2007, n. 7579/2007, n. 7524/20059).

Nel caso di specie, risulta agli atti che il Sig. XXX con l'istanza di conciliazione ha richiesto al gestore testualmente quanto segue: *“riattivazione immediata dell'utenza 0734-217XXX mai ripristinata da ottobre 2013, emissione di note di credito delle fatture erroneamente emesse in presenza di assoluta e completa inutilizzazione del servizio voce Fastweb e pagamento dei danni provocati dal mancato ripristino dell'utenza 0734-217XXX a far data dal 15.10.2013 ad oggi...”*.

Pertanto, le domande di indennizzo per mancato riscontro alla comunicazione del 15-10-2013, per sospensione del servizio in pendenza di reclami, per la perdita del numero telefonico 0734-217XXX, nonché per per l'attivazione di servizio mai richiesto relativo al nuovo numero utenza attivato 0734-440XXX, sono inammissibili, perché introdotte in sede di definizione e non oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Rimane salva per l'utente la possibilità di formulare nuova istanza di conciliazione per questa parte della controversia.

Questo premesso, si rileva altresì che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di

comunicazione elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria per il maggior danno.

E' dunque esclusa ogni pronuncia risarcitoria, per la quale sussiste giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario.

#### B . Nel merito.

La controversia verte sulla procedura di Number Portability Pura (NPP) dell'utenza telefonica dell'istante n. 0734-217XXX richiesta a Fastweb da Vodafone e sulla mancata/ritardata lavorazione da parte dell'operatore (*donating*) Fastweb del diritto di recesso (ripensamento) esercitato dall'utente ai sensi del Codice del Consumo, con conseguente illegittimo passaggio all'operatore (*recipient*) Vodafone della precedente numerazione in uso.

Ai fini di una migliore comprensione della fattispecie oggetto di contestazione, sembra utile premettere alla valutazione di merito della condotta tenuta da Fastweb, una sintetica descrizione del quadro normativo e regolamentare in materia di portabilità pura della telefonia fissa.

La nuova procedura di portabilità pura (NP pura) è disciplinata con delibera n. 35/10/CIR ed è operativa dal 7 febbraio 2011. Essa è utilizzabile sia per i casi di prima portabilità sia per le portabilità successive. Tale procedura consente la portabilità del numero a data certa (DAC) in 9 giorni lavorativi a partire dall'invio della richiesta da parte del *Recipient*.

Possono distinguersi le seguenti fasi: 1) Richiesta del cliente (il cliente richiede la NP al *Recipient* e gli comunica il proprio codice NP); 2) Avvio della procedura (il *Recipient* trasmette la richiesta al *Donor* titolare della numerazione); 3) Ingaggio del *Donating* (il *Donor* effettua le verifiche tecniche e trasmette la richiesta al *Donating* che ha in gestione la numerazione); 4) Verifiche del *Donating* (il *Donating* effettua le *proprie verifiche formali e tecniche*); 5) *Provisioning tecnico* (*Recipient*, *Donating* e *Donor* effettuano la NP a DAC).

In diritto, è necessario osservare che nei casi di contratti stipulati fuori dai locali commerciali, quale quello qui in esame, ai sensi del Codice del Consumo gli utenti hanno diritto di “ripensare” sull'affare concluso, sciogliendosi dal vincolo contrattuale senza alcuna motivazione e spesa, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 64 del Codice del Consumo (entro il termine di 10 giorni lavorativi). In questi casi, ove l'utente abbia rispettato i predetti termini e modalità, l'operatore deve rendere effettivo il recesso, provvedendo a ripristinare compiutamente la situazione *quo ante*. Ove ciò non avvenga, l'utente ha diritto ad un' indennizzo da disservizio per ogni giorno di ritardo e alla restituzione di tutte le eventuali somme versate.

L'Allegato B alla delibera n. 31/11/CIR ha dettato “Disposizioni inerenti il divieto di *Retention* e la gestione del ripensamento del cliente nelle procedure per il trasferimento delle utenze di rete fissa”, evidenziando espressamente che le peculiarità delle procedure di portabilità non consentono una gestione del ripensamento con le stesse modalità previste per le migrazioni. A tal riguardo si richiama, come sopra anticipato, che nella procedura di NP pura il *Recipient* trasmette, all'inizio del processo, la richiesta di NP al *donor*, il quale si occupa di ingaggiare il *donating*, gestire le diverse fasi del processo e inoltrare le comunicazioni tra *donating* e *recipient*.

Quest'ultimo non ha, in caso di notifica di ripensamento e tenuto conto di come sono strutturate le procedura di NP, la possibilità di ritardare o sospendere l'avvio della fase di *provisioning* del servizio, come avviene nel caso della procedura di migrazione. Inoltre un'eventuale sospensione del processo da parte del *Donor* o del *Donating* potrebbe creare un disallineamento tra i sistemi degli operatori coinvolti, a causa del meccanismo del silenzio assenso previsto per le notifiche del *Donating*. Le specifiche tecniche della procedura di NP pura, infine, non prevedono alcuna notifica, inviata dal *Donating*, per mutata volontà del cliente.

Pertanto, come evidenziato, in caso di ripensamento del cliente (c.d. Recesso previsto dal Codice del consumo), le procedure di portabilità non consentono all'operatore *Donating* di interrompere il passaggio del cliente. Viceversa il cliente può comunicare il proprio ripensamento all'operatore *Recipient* (tramite raccomandata, secondo quanto previsto dall'art. 64, comma 2, del Codice del consumo) il quale è tenuto ad interrompere la procedura di passaggio.

La citata delibera n. 31/11/CIR (Allegato B) prevede però alcune possibili soluzioni: qualora il cliente si rivolga al *Donating* per il ripensamento, lo stesso provvede ad inviare al *Recipient* una notifica per ripensamento in modo che quest'ultimo, pre allertato, si attivi per le necessarie attività gestionali (verifica della ricezione della comunicazione del cliente, interruzione della procedura di passaggio, ecc.), e ciò in conformità delle specifiche tecniche delle procedure; nel caso in cui il cliente comunichi per le vie brevi (via *call center*, fax, mail) il ripensamento al *Recipient*, quest'ultimo, una volta informato il cliente della necessità di inviare una raccomandata, attende un periodo complessivo di 15 giorni solari dalla conclusione del contratto prima di inviare la richiesta di NP al *Donor*; in tutti i casi, a seguito della ricezione da parte del *Recipient* della raccomandata del cliente, se questa viene ricevuta entro il termine previsto per le verifiche tecniche del *Donating*, il *Recipient* interrompe la portabilità inviando tempestivamente una richiesta di annullamento al *donor*, altrimenti il *Recipient*, il *Donating* e il *Donor* collaborano diligentemente al fine di ripristinare, con minimo disservizio, la configurazione iniziale del cliente.

Tanto premesso, dall'analisi della documentazione disponibile agli atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge che solo alcuni profili di illegittimità sono ravvisabili nella condotta tenuta dall'operatore *Donating* Fastweb.

All'esito dell'istruttoria compiuta risulta, infatti, documentato che il passaggio definitivo dell'utenza 0734-217XXX intestata all'utente XXX da Fastweb (operatore *Donating*) a Vodafone (operatore *Recipient*) si è perfezionato in data 8.10.2013.

Risulta, altresì, che il ricorrente, dopo aver sottoscritto contratto telefonico con Vodafone in data 25.09.2013 (per il servizio ADSL o FIBRA e di connettività wireless) comunicava allo stesso gestore il proprio diritto di ripensamento con raccomandata datata 01.10.2013 e ricevuta da Vodafone il 04.10.2013. Il ricorrente ha inoltre dichiarato di aver comunicato telefonicamente, in data 02.10.2013, alla Fastweb la sua volontà di esercitare il diritto di recesso con Vodafone e in data 15.10.2013, comunicava con lettera sempre alla Fastweb di aver dato disdetta con raccomandata al nuovo gestore per interrompere la portabilità chiedendo di mantenere lo stesso numero di rete fissa 0734-217XXX.

Dalle schermate depositate dall'operatore Fastweb risulta che in data 26.09.2013 la Vodafone ha chiesto a Fastweb la Number Portability Pura (NPP) dell'utenza telefonica in questione, ordine che però risulta annullato in data 02.10.2013. Infatti, esaminando bene la schermata, accanto alla data dell'ordine (26.09.2013), vi è una stringa che riporta la data di annullamento dell'ordine (02.10.2013), che corrisponde esattamente alla data in cui l'istante avrebbe comunicato telefonicamente a Fastweb la sua volontà di interrompere il passaggio a Vodafone.

Ora, a ben vedere, se è vero che Fastweb è l'operatore *Donating* e in quanto tale non poteva interrompere la procedura di passaggio avviata da Vodafone e altrettanto vero che Fastweb avrebbe dovuto, innanzi tutto, informare tempestivamente l'utente della necessità di bloccare il passaggio agendo direttamente con l'operatore *Recipient* Vodafone invitando l'utente ad anticipare tale intenzione per le vie brevi oltre che ad inviare apposita raccomandata al *Recipient*. Fastweb avrebbe potuto anche provvedere ad inviare all'operatore *Recipient* Vodafone una notifica della mutata volontà in modo che quest'ultimo, pre allertato, si attivasse per le necessarie attività gestionali (verifica della ricezione della comunicazione del cliente, interruzione della procedura di passaggio, ecc.).

Alla luce delle risultanze istruttorie, pertanto, risultano a carico di entrambi gli operatori profili di responsabilità. In particolare, la mancata lavorazione del recesso ritualmente esercitato dall'istante e il ritardo nella gestione del rientro è da imputarsi esclusivamente alla responsabilità del gestore *Recipient* Vodafone non convenuto in questa sede.

Per quanto riguarda l'operatore Fastweb, convenuto in questa sede, risulta esclusivamente a lui imputabile la responsabilità derivante dal mancato rispetto degli oneri informativi verso l'utente, circa la necessità di attivarsi direttamente nei confronti dell'operatore *Recipient* Vodafone, circoscritta al periodo intercorrente dal 02.10.2013 (data in cui è stato registrato l'annullamento dell'ordine di portabilità verso Vodafone) al 10.04.2014 (data in cui Fastweb ha inviato a Vodafone l'ordine di NPP del numero 0734-217215) per un totale di 190 giorni, che legittima la liquidazione di un indennizzo

pari ad euro 1,50 (un quinto di euro 7,50) per ogni giorno di ritardo secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art.3, comma 2 e 3, dell'allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS, per un totale di euro 285,00 (*duecentoottantacinque/00*).

Sempre alla luce delle risultanze istruttorie appare palesemente illegittima la rimodulazione dell'offerta commerciale effettuata da Fastweb comunicata il 4.10.2013, ancora prima del perfezionamento della portabilità, avvenuta solo in data 8.10.2013, con l'attivazione di nuova numerazione (0734-440XXX).

Devono conseguentemente essere annullate e/o stornate la fattura n. 1367XXX emessa il 28 febbraio 2014, la fattura n. 2863XXX emessa il 30 aprile 2014 e tutte le fatture successivamente emesse fino alla data della presente definizione, con conseguente regolarizzazione della posizione contabile-amministrativa dell'utente.

CONSIDERATO per quanto precede che la domanda del XXX sia da accogliere parzialmente per le ragioni di cui in motivazione;

UDITA la relazione del Consigliere Vittorio Vecchini;

### **DELIBERA**

1) In parziale accoglimento dell'istanza del Sig. XXX, la società Fastweb XXX è tenuta a liquidare, tramite assegno o bonifico bancario, in favore dell'istante:

a. la somma di euro 285,00 (*duecentoottantacinque/00*), quale indennizzo automatico per mancato rispetto degli oneri informativi, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza;

2) La società Fastweb dovrà, infine, provvedere allo storno integrale della fattura n. n. 1367XXX, emessa il 28 febbraio 2014, e della fattura n. 2863XXX, emessa il 30 aprile 2014, nonché di quelle successivamente emesse, con conseguente regolarizzazione della posizione amministrativa e contabile dell'utente.

3) La società Fastweb è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

4) Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom e dell'Autorità.

Ancona, 23 maggio 2016

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il dirigente  
Maria Rosa Zampa

La presente deliberazione si compone di n....pagine

Il segretario  
Angela Ruocco